



Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane

Approvazione delle prime tre Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (art.7bis, comma 7 NdA del PTM), del Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS e dell'Allegato F della DGR 4488/2021 - Screening V.INC.A ai fini del deposito per verifica di assoggettabilità a VAS integrata con V.INC.A

Quadro normativo
(Allegato 2 al Decreto sindacale di approvazione)

Luglio 2023

Sindaco della Città metropolitana di Milano
Giuseppe Sala

Vicesindaco e Consigliere delegato al Piano Strategico metropolitano, Pianificazione territoriale,
Personale, Campus Digitale, Comunicazione
Francesco Vassallo

Segretario generale e Direttore generale
Antonio Sebastiano Purcaro

Direttore Area Pianificazione e Sviluppo Economico
Dario Parravicini

Direttore Settore Pianificazione territoriale generale e Rigenerazione urbana
Isabella Susi Botto

Gruppo di lavoro sviluppo dei contenuti e redazione delle STTM - Settore Pianificazione territoriale
generale

Coordinamento: Cinzia Cesarini

Elaborazione dei contenuti e presidio del processo: Cinzia Cesarini, Emanuela Coppo

Gestione banche dati territoriali ed elaborazioni cartografiche: Franco Comelli

Supporto tecnico: Davide Brazzoli, Claudia Dimaggio, Marianna Laino, Giovanni Longoni, Nausicaa Pezzoni

Supporto amministrativo: Barbara Agratti, Caterina Aversa, Romina Sirna

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Screening di Incidenza

Autorità procedente: Isabella Susi Botto

Autorità competente: Marco Felisa

Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS e Screening di incidenza: Centro Studi PIM

Redazione degli elaborati documentali e cartografici delle STTM

Centro Studi PIM - Franco Sacchi, Angelo Armentano, Francesca Boeri, Sanam Nasiri, Mario Paris, Claudia
Sani, Evelina Saracchi, Marcello Uberti Foppa

Studio Gioia Gibelli - Maddalena Gioia Gibelli, Viola Dosi

Redazione delle norme di attuazione e supporto giuridico

Emanuele Boscolo

Contributo al quadro analitico-conoscitivo della STTM 1

Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) - Agenda metropolitana urbana
per lo sviluppo sostenibile (2022) - Coordinamento Andrea Arcidiacono, Laura Pogliani

Contributo al coordinamento tra la STTM 3 e il PULS (Piano Urbano della Logistica Sostenibile)

Corrado Basilico, Giovanni Pedata

INDICE

PARTE I

Disposizioni generali

Art. 1	Disposizioni comuni	3
Art. 2	Finalità	4
Art. 3	Composizione	4
Art. 4	Quadro analitico-conoscitivo	4
Art. 5	Quadro propositivo-programmatico	5
Art. 6	Quadro normativo	6
Art. 7	Adesione	6
Art. 8	Valore di classificazione	7
Art. 9	Utilizzo dei crediti incentivati	8
Art. 10	Penalizzazioni	8
Art. 11	Monitoraggio e rendicontazione	9
Art. 12	Partecipazione	9

PARTE II

Disposizioni specifiche per le Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane ex articolo 7bis, comma 7, delle NdA del PTM

Art. 13	Applicazione integrata e scalare delle STTM	10
Art. 14	Disposizioni specifiche per la Strategia Tematico-Territoriale Metropolitana per la sostenibilità, le emergenze ambientali e la rigenerazione territoriale - STTM 1	10
Art. 15	Disposizioni specifiche per la Strategia Tematico-Territoriale Metropolitana per la coesione sociale, i servizi sovracomunali e metropolitani - STTM 2	12
Art. 16	Disposizioni specifiche per la Strategia Tematico-Territoriale Metropolitana per l'innovazione degli spazi della produzione, dei servizi e della distribuzione - STTM 3	15

PARTE I

Disposizioni generali

Art 1 Disposizioni comuni

1. Le Strategie Tematico Territoriali Metropolitane (d'ora in avanti indicate con l'acronimo STTM), ai sensi dell'art. 7-bis delle Norme di Attuazione (d'ora in avanti indicate con l'acronimo NdA) del Piano Territoriale Metropolitan (d'ora in avanti indicato con l'acronimo PTM), costituiscono uno strumento di regolazione dei fenomeni a oggetto territoriale e sono finalizzate a garantire piena effettività alle previsioni del PTM, anche tramite la promozione di accordi territoriali e di azioni sostenute dal Fondo perequativo metropolitano.
2. Le STTM non costituiscono un autonomo atto di pianificazione e sono preordinate alla focalizzazione e alla gestione delle politiche territoriali, ambientali, infrastrutturali e settoriali con incidenza sul territorio metropolitano, bene comune unitario a titolarità parcellizzata, aggregato dei sistemi ambientali, paesaggistici, agricoli, insediativi e infrastrutturali sostenuti dal suolo e dalle acque. Le STTM concorrono alla tutela dei suoli agro-naturali e delle acque in vista della garanzia di disponibilità di lungo periodo di un adeguato flusso di servizi ecosistemici e delle funzioni ecologiche e favoriscono il ripristino degli ecosistemi in condizioni critiche; in termini complementari rispetto alla tutela, favoriscono l'innalzamento della qualità diffusa dei paesaggi metropolitani e il recupero dei beni paesaggistici e dei paesaggi degradati. Le STTM promuovono il perseguimento di un elevato grado di urbanità (intesa come qualità, salubrità, accessibilità dei servizi e dei luoghi della coesione, adeguatezza dei sistemi di mobilità, etc.) nei diversi contesti metropolitani, nel rispetto del principio di equa distribuzione di opportunità e di condizioni capacitazionali nella varietà dei territori metropolitani.
3. Le STTM definiscono nel dettaglio, secondo un principio di miglior definizione, le previsioni del PTM e di altri piani e atti di Città metropolitana di Milano (d'ora in avanti indicata con l'acronimo CMM) o di cui la stessa sia parte e orientano i processi e le decisioni suscettibili di incidere sul territorio metropolitano attraverso la prospettazione di un apparato conoscitivo teso all'oggettivazione delle basi statutarie del territorio nonché tramite misure prescrittive, direttive accompagnate da dispositivi a carattere incentivale e promozionali di accordi territoriali, di perequazioni e compensazioni territoriali ovvero di iniziative attivate o sostenute dal Fondo perequativo metropolitano.
4. Le STTM propongono metodi analitici di valutazione delle politiche e delle azioni territoriali e assumono la valutazione (preventiva e in itinere) e il monitoraggio costante quali metodi imprescindibili in ogni azione o intervento promosso e attivato dalle STTM o di cui CMM sia parte. I risultati delle valutazioni e dei monitoraggi costituiscono profilo orientativo essenziale nell'allocazione di risorse incentivali o di penalità nel perseguimento dell'azione promozionale innescata dalle STTM.
5. Le STTM possono anche prefigurare le coordinate di un sistema di interventi attuabili mediante il raccordo tra più politiche e programmi in un ambito territoriale definito.
6. Le STTM possono definire le priorità, in uno con gli ordinari strumenti di programmazione di CMM, delle azioni di CMM e degli attori del sistema territoriale metropolitano.
7. Gli accordi territoriali, ai sensi dell'art. 10 della NdA del PTM, preceduti dalle procedure concertative di formazione disciplinate da apposito Regolamento, e le iniziative promosse e sostenute dal Fondo perequativo metropolitano, ai sensi dell'art. 11 della

NdA del PTM, costituiscono strumenti ordinari di produzione di effetti delle STTM, entro un modello unitariamente teso alla massima effettività delle politiche territoriali nel quale ciascun Comune persegue risultati proporzionati al rispettivo grado di adesione alle STTM.

Art 2 Finalità

1. Le STTM perseguono le finalità definite dal PTM, dalla LR 11 marzo 2005, n. 12, dalla LR 12 ottobre 2015, n. 32 nonché dallo Statuto della Città metropolitana e dai suoi documenti di programmazione strategica. Le STTM assicurano anche attuazione ai principi dell'ordinamento europeo e della legislazione nazionale e regionale nonché delle agende territoriali a cui CMM ha aderito.
2. Ciascuna STTM persegue in particolare l'obiettivo di garantire concreta attivazione alle azioni prefigurate dal PTM e a quelle coerenti con le prime identificate direttamente dalla STTM stessa.
3. Ciascuna azione promossa dalle STTM tende a elevare i livelli di sostenibilità, resilienza, qualità e coesione socio-territoriale del sistema ambientale-territoriale metropolitano e dà conto nella correlativa motivazione delle specifiche finalità al cui perseguimento è preordinata e del supplemento di effettività che l'interposizione della STTM si assume essere in grado di garantire.
4. La conformità alle componenti precettive, la compatibilità con gli ulteriori contenuti e i risultati dell'applicazione degli strumenti di valutazione proposti dalle STTM costituiscono primario elemento di orientamento delle scelte e decisioni di CMM e degli attori del sistema amministrativo e territoriale metropolitano e sono oggetto di verifica in ogni occasione di espressione di valutazione di compatibilità al PTM, di negoziazione di accordi territoriali e di definizione delle azioni promovibili e sostenibili dal Fondo perequativo metropolitano.
5. Destinatari delle STTM sono tutti gli enti attributari di competenze in materia di governo del territorio, ambiente, paesaggio e, più in generale, tutte le amministrazioni e i soggetti privati che promuovono, assentono e realizzano interventi con effetti sul territorio.

Art 3 Composizione

1. Ciascuna STTM si articola, ordinariamente, in tre componenti, rispettivamente denominate: quadro analitico-conoscitivo, quadro propositivo-programmatico e quadro normativo.

Art 4 Quadro analitico-conoscitivo

1. Il quadro analitico-conoscitivo è teso a garantire, a supporto necessario di ogni decisione o iniziativa con ricadute territoriali promossa o attivata sulla scorta delle STTM, un apparato di conoscenze, dati e rappresentazioni di scala adeguata alla regolazione ottimale dei processi e all'assunzione di decisioni pienamente avvedute degli effetti producibili e delle implicazioni sulla tematica oggetto della STTM.
2. Il quadro analitico-conoscitivo costituisce il risultato dell'osservazione e dell'interpretazione della trama territoriale, ecosistemica, paesaggistica, insediativa e delle correlate dinamiche evolutive, materiali e valoriali, in vista del riconoscimento delle invarianti e degli elementi stabili e connotativi, dei metabolismi, dei fattori di

pressione, delle criticità e vulnerabilità in relazione al tema oggetto della strategia o del quadrante territoriale oggetto di indagine.

3. Tale quadro ha carattere aperto e incrementale ed è costantemente aggiornato sulla base delle mappature dinamiche, di cui all'art.13 delle NdA del PTM, sviluppate dal Sistema Informativo Territoriale della Città metropolitana di Milano (d'ora in avanti indicato con l'acronimo SIT) e in esso confluiscono apporti degli attori pubblici e privati del sistema territoriale, ai sensi dell'art. 3 della LR 12/2005.
4. Nell'ambito di procedimenti preordinati all'assunzione di specifiche decisioni a rilevanza territoriale, il quadro conoscitivo può essere oggetto di un aggiornamento straordinario mediante l'acquisizione di apporti esogeni al SIT, coerenti con le metodologie analitiche a cui si informa la STTM e con l'oggetto del procedimento. Tali apporti sono acquisibili anche in apposite sessioni riservate alla focalizzazione dei temi pertinenti, all'analisi delle dinamiche territoriali e all'elaborazione condivisa di scenari decisionali. Le sessioni acquisitive, previamente pubblicizzate, sono aperte alle amministrazioni coinvolte e al pubblico. Sono ammesse ulteriori forme di consultazione e di acquisizione di informazioni.
5. Il quadro analitico-conoscitivo costituisce la base oggettivata a cui si ancorano le previsioni propositive-programmatiche della STTM e da cui discendono, in termini di stretta coerenza, le azioni e le iniziative proponibili. I correlativi provvedimenti danno atto, nella parte motivazionale, dei nessi con i dati e con le rappresentazioni conoscitive. Anche le decisioni allocative delle risorse gestite dal Fondo perequativo metropolitano e gli accordi territoriali danno conto, nelle premesse e negli atti approvativi, della coerenza con i dati conoscitivi espressi dalle STTM.

Art 5 Quadro propositivo-programmatico

1. Il quadro propositivo-programmatico, in stretta coerenza con il quadro analitico-conoscitivo, è volto a indicare gli obiettivi della STTM e le linee di azione e di intervento mediante la prospettazione di modelli e tipizzazioni generali, abachi, esemplificazioni o schede-norma riferiti a specifici profili della tematica oggetto delle STTM ovvero a blocchi di interventi localizzati.
2. Entro il quadro propositivo-programmatico si distinguono i contenuti prescrittivi e quelli con valore di direttiva ai sensi dell'art. 3 delle NdA del PTM.
3. Il quadro propositivo-programmatico contestualizza, alla scala adeguata, previsioni prescrittive espresse dal PTM e fornisce indicazioni per il pieno recepimento delle direttive espresse dal PTM. Può esprimere indicazioni e criteri localizzativi o insediativi, anche attraverso rappresentazioni esemplificative, ideogrammatiche o territoriali, se del caso formulate anche mediante tecniche di inversione pianificatoria (ossia mediante l'indicazione esplicita di condizioni ostative e di contesti a localizzazione preclusa o sfavorita). Il quadro propositivo-programmatico può altresì prefigurare la concentrazione di iniziative e azioni di durata su specifici obiettivi quali, esemplificativamente, quelli collegati all'attuazione della Rete Verde Metropolitana (d'ora in avanti indicata con l'acronimo RVM) o alla razionalizzazione dell'insediamento della funzione logistica.
4. Il quadro propositivo-programmatico può definire:
 - l'idoneità localizzativa e i criteri progettuali, qualitativi e di sostenibilità degli interventi;
 - gli standard obbligatori o incentivati a cui devono conformarsi le azioni e gli interventi;

- gli incentivi graduati tesi a indurre gli attori del sistema territoriale alla piena adesione agli obiettivi della STTM e all'allineamento agli standard più elevati;
 - i criteri di allocazione discreta degli incentivi consistenti, tra l'altro, in misure di semplificazione e di disponibilità di CMM a soluzioni concertative, nell'accesso a fondi e ad altre risorse e opportunità.
5. Il quadro propositivo-programmatico può definire misure di penalizzazione graduate applicabili in conseguenza della ingiustificata mancata adesione di un Comune alle indicazioni espresse da una STTM.

Art 6 Quadro normativo

1. Il quadro normativo è unico per tutte le STTM attivate ai sensi dell'art. 7-bis delle NdA del PTM. Esso contiene, nella prima parte, disposizioni comuni e, nella seconda parte, disciplina singolarmente le STTM sviluppate ai sensi del comma 7 dell'art.7-bis delle NdA del PTM.
2. Il quadro normativo è costituito da un apparato integrante norme precettive, in funzione di specificazione di previsioni precettive del PTM o di comandi di legge, da contenuti di direttiva e dai correlativi dispositivi incentivali.
3. Gli incentivi sono tesi a promuovere l'adesione spontanea dei Comuni e degli attori territoriali alle direttive espresse dalle singole STTM e a spingere, sollecitando l'adesione spontanea dei destinatari, verso il pieno perseguimento degli obiettivi e la più elevata conformazione agli standard non obbligatori espressi dalle STTM.
4. Il quadro normativo definisce i dispositivi procedurali di allocazione graduata degli incentivi e di applicazione delle eventuali penalizzazioni.

Art 7 Adesione

1. La conformazione ai contenuti prescrittivi di una STTM è obbligatoria e le correlative previsioni costituiscono contenuto prevalente ai sensi dell'art. 18 della LR 12/2005, in quanto specificazione di contenuti prevalenti del PTM.
2. L'adesione del Comune alle previsioni delle STTM ulteriori rispetto a quelle prescrittive è incentivata. L'adesione è espressa nel Documento di Piano, in sede di adozione di un atto a valenza pianificatoria, in altro atto deliberativo, nella condivisione di un pertinente accordo territoriale ovvero all'atto della partecipazione al Fondo perequativo metropolitano.
3. L'adesione comporta il recepimento nel Piano di Governo del Territorio (d'ora in avanti richiamato con l'acronimo PGT) e negli atti a rilevanza territoriale degli obiettivi di sostenibilità, dei criteri localizzativi e qualitativi e degli standard delineati dalle STTM, con il conseguente impegno all'assunzione di decisioni a rilevanza territoriale coerenti con tutte le indicazioni, anche non prescrittive, dettate dalle STTM e alla promozione di azioni tese alla loro concreta attuazione. Dell'adesione e delle modalità di recepimento deve essere dato conto negli atti in apposito capitolo dedicato.
4. L'adesione alle STTM vincola alla sottoposizione alle relative griglie e schede di valutazione degli interventi di rilevanza sovracomunale o metropolitana o con implicazioni sui contenuti delle STTM stesse.
5. In sede di Valutazione Ambientale Strategica (d'ora in avanti indicata con l'acronimo

VAS) e, più in generale, di valutazione ambientale, è preliminarmente verificato il grado di conformazione alle STTM a oggetto ambientale e paesaggistico.

6. In sede di valutazione di compatibilità con il PTM di atti di pianificazione ordinari o correlati a procedimenti speciali, sono verificati il grado di effettiva conformazione alle previsioni precettive e di coerenza con le direttive contenute nelle STTM. L'adesione alle STTM è espressamente considerata quale fattore rilevante di compatibilità.
7. In sede di prima applicazione l'adesione è riferita inscindibilmente alle tre STTM di cui al comma 7 dell'art. 7-bis delle NdA del PTM.
8. L'adesione postula il conferimento di una quota dei contributi straordinari, degli standard qualitativi e, più in generale, delle utilità conseguenti a trasformazioni territoriali di rango sovracomunale o metropolitano nel Fondo perequativo metropolitano.
9. All'atto dell'adesione il Comune indica la quota di utilità di cui prevede il conferimento nel triennio successivo.
10. Tale determinazione è tacitamente rinnovata ed è sempre modificabile, con effetto a decorrere dal triennio successivo.
11. La mancata adesione alle STTM esclude la possibilità di cui all'art. 11, comma 4, primo capoverso, delle NdA del PTM, di attivare forme di perequazione territoriale per condividere tra più Comuni il raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo di cui all'articolo 5 comma 4 della LR 31/2014.
12. L'adesione alle STTM costituisce elemento di valutazione nell'attivazione di iniziative di partenariato tra CMM e Comuni, anche con riferimento alla partecipazione a bandi e selezioni per l'attribuzione di finanziamenti europei, nazionali e regionali.

Art 8 Valore di classificazione

1. Città Metropolitana di Milano ricomprende i Comuni in tre fasce differenziate. La classificazione viene operata sulla base del grado di adesione, con correlativo impegno irrevocabile al trasferimento di risorse al Fondo perequativo metropolitano di cui all'articolo precedente, a esito delle normalizzazioni operate in relazione al dato demografico, alla superficie territoriale, al rapporto di superficie tra l'areale agromaturale e il tessuto urbano consolidato, alla presenza di Luoghi Urbani per la Mobilità (d'ora in avanti indicati con l'acronimo LUM) e al riscontro nel Piano di Governo del Territorio di previsioni effettivamente suscettibili di generare risorse conferibili nel Fondo perequativo metropolitano in caso di concreta attivazione delle trasformazioni.
2. I Comuni il cui piano non profili trasformazioni suscettibili di generare risorse conferibili possono aderire trasferendo al Fondo perequativo metropolitano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti apporti: beni immobili, asset immobiliari, quote di riduzione di consumo di suolo ulteriori rispetto al parametro vincolante previsto dal PTM, diritti edificatori finalizzati all'acquisizione di aree per la realizzazione di interventi e servizi di rilevanza sovracomunale o metropolitana ai sensi dell' art. 11 comma 8 delle NdA del PTM. L'adesione può avvenire anche mediante la realizzazione diretta di azioni tese a elevare i livelli di sostenibilità e resilienza, con particolare riguardo a quelle di adattamento agli effetti del cambiamento climatico, di qualità e coesione socio-territoriale del-sistema ambientale-territoriale metropolitano. La classificazione di cui al comma 1 sarà correlata all'entità degli apporti al fondo e del valore delle azioni realizzate.
3. La collocazione del Comune nella fascia è operata, a esito di un procedimento trasparente a contenuto vincolato, mediante provvedimento motivato del Sindaco

metropolitano.

4. La classificazione conferisce al Comune il diritto al credito incentivale corrispondente al punteggio attribuito alla fascia di collocazione.

Art 9 Utilizzo dei crediti incentivali

1. Il credito incentivale garantisce al Comune beneficiario nel triennio successivo un punteggio di classificazione differenziata deducibile in sede di attribuzione delle utilità allocate su base comparativa dal Fondo perequativo metropolitano, in sede di allocazione comparativa di utilità territoriali da parte di CMM o in applicazione degli strumenti concertativi previsti dal PTM.
2. L'allocazione delle risorse del Fondo perequativo metropolitano su base comparativa avviene a esito della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14 delle NdA del PTM, su base biennale. L'attribuzione del punteggio alle proposte formulate dai Comuni entro il termine assegnato viene operata per una parte sulla base della valutazione secondo criteri obiettivi predeterminati del merito delle proposte e per una parte sulla base del punteggio corrispondente al credito incentivale spettante al Comune. Il bando definisce la quota, non inferiore al 30%, del punteggio massimo assegnabile, attribuibile in considerazione del credito incentivale.
3. Gli accordi territoriali valorizzano espressamente il credito incentivale mediante il riconoscimento di utilità prestazionali aggiuntive proporzionate. In sede di accordi territoriali il credito incentivale viene assunto quale grandezza convertibile in utilità prestazionali, consistenti in attribuzioni finanziarie, capacità di trasformazione, infrastrutturazioni esigibili, benefici incentivali o compensativi e, più in generale, in utilità di valore proporzionato al peso del credito incentivale.
4. Il credito incentivale può essere dedotto in maniera piena ove nel biennio intervengano effettivamente conferimenti al Fondo perequativo metropolitano. Ove nel biennio non intervengano conferimenti pari ad almeno la metà di quanto prefigurato in sede di classificazione, al Comune è preclusa la deduzione del credito, con possibilità di proroga dell'efficacia per un ulteriore biennio, decorso il quale in ulteriore carenza di conferimenti, il credito viene azzerato, salvo che il Comune non proponga apporti di beni immobili, di asset immobiliari, di riduzione volontaria del consumo di suolo o di diritti edificatori, ovvero realizzazioni di azioni dirette, ai sensi del comma 2 dell'articolo precedente.
5. Il credito incentivale può essere dedotto nel biennio nelle forme previste dai commi precedenti anche frazionatamente.

Art 10 Penalizzazioni

1. Le misure di penalizzazione, funzionali al complessivo innalzamento dei livelli di effettività delle STTM, sono applicate da CMM con provvedimento del Sindaco metropolitano, a esito di un procedimento trasparente, improntato alla piena garanzia del contraddittorio con il Comune coinvolto.
2. Le misure di penalizzazione sono disposte in termini graduati in relazione alla rilevanza delle previsioni di direttiva espresse da una STTM a cui il Comune rifiuti ingiustificatamente di aderire ovvero in reazione al mancato tempestivo conferimento di risorse dovute al Fondo perequativo metropolitano ai sensi degli articoli precedenti. La penalizzazione consiste nella temporanea preclusione del Comune a beneficiare del valore di classificazione di cui all'articolo precedente.

3. La graduazione si sostanzia nella protrazione della preclusione da uno a tre anni, in ragione degli effetti della posizione assunta dal Comune e della persistenza dell'atteggiamento di non adesione alla STTM.
4. Il Comune destinatario di misure di penalizzazione partecipa comunque ai riparti di risorse operati dal Fondo perequativo metropolitano, resta destinatario di misure perequative e compensative e può essere parte di accordi territoriali.

Art 11 Monitoraggio e rendicontazione

1. Le modalità e i tempi di utilizzo delle attribuzioni incentivali sono oggetto di monitoraggio e di rendicontazione nelle forme definite dal provvedimento di assegnazione.

Art 12 Partecipazione

1. La redazione e l'approvazione della STTM costituisce, ai sensi dell'art. 7-bis delle NdA del PTM, l'esito di un procedimento partecipato entro il quale i Comuni e gli attori territoriali possono far pervenire sollecitazioni e contributi tesi a incrementare le conoscenze e a rappresentare bisogni e opportunità.
2. CMM, entro tre mesi dall'approvazione di una STTM, costituisce lo strumento di raccordo permanente con i Comuni e gli attori territoriali secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 7-bis delle NdA del PTM a cui sono chiamati a partecipare rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, portatori di interessi e soggetti esperti.
3. Tale strumento di raccordo permanente svolge una funzione di coordinamento, formula proposte circa l'impiego delle risorse attivabili e proposte di adeguamento e di declinazione adattativa delle direttive a scala locale, anche in raccordo con le articolazioni del Tavolo metropolitano.

PARTE II

Disposizioni specifiche per le Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane ex articolo 7bis, comma 7, delle NdA del PTM

Art 13 Applicazione integrata e scalare delle STTM

1. Le STTM 1,2 e 3 devono leggersi in rapporto di mutua integrazione. In particolare, la STTM 1 ha carattere trasversale in quanto preordinata a dettare i livelli di sostenibilità e resilienza da perseguire, anche attraverso le azioni specificamente prefigurate e promosse dalle altre strategie in ragione del principio di integrazione delle politiche ambientali entro le politiche settoriali. Ciascuna trasformazione deve quindi prioritariamente conformarsi alle previsioni e agli standard obbligatori della STTM 1 e alla modellistica ivi proposta. Il PTM declina alla scala metropolitana gli obiettivi dell'Agenda 2030 e degli altri trattati internazionali sull'ambiente, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali in materia.
2. Le previsioni delle STTM sono sempre declinabili alla scala locale e trovano attuazione, oltre che attraverso specifici strumenti e dispositivi concertativi promossi da CMM, anche attraverso una pianificazione urbanistica coerente con le previsioni delle STTM, idonea a integrare le politiche e le azioni di rango metropolitano e sovracomunale entro la dimensione di prossimità.

Art 14 Disposizioni specifiche per la Strategia Tematico-Territoriale Metropolitana per la sostenibilità, le emergenze ambientali e la rigenerazione territoriale - STTM 1

1. La STTM 1, riservata alla sostenibilità, alle emergenze ambientali e alla rigenerazione territoriale, costituisce strumento di concreta attuazione dei principi in tema di ambiente e paesaggio che, sulla scorta della Carta di Bologna, delle Agende sovranazionali e della Convenzione Europea del Paesaggio, informano il PTM. La STTM 1 promuove la massima effettività nella traduzione di tali principi in azioni concrete.
2. La STTM 1 assume prioritariamente la funzione di favorire l'estensione e l'articolazione della Rete Verde Metropolitana e si inserisce nel novero dei dispositivi per la tutela e la valorizzazione paesistica e ambientale e per la difesa delle risorse naturali di cui al Titolo V delle NdA del PTM.
3. La STTM 1 ha una funzione complementare rispetto ai comandi immediatamente vincolanti emanati da CMM e dalle autorità competenti in esercizio della funzione di tutela ambientale e paesaggistica ed espressi da norme primarie, dai documenti di pianificazione sovraordinati e da CMM nel PTM e nei piani e documenti settoriali.
4. La STTM 1 si conforma ai principi di fondo dettati dall'art. 3 e segg. del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 nonché alle norme di maggior tutela di matrice europea o nazionale.
5. La STTM 1 è preordinata a dare spessore a politiche attive e azioni puntuali tese all'innalzamento continuo e diffuso della sostenibilità e resilienza dei sistemi ambientali, alla qualità dei paesaggi, alla sicurezza dei territori nonché al ripristino dei valori ambientali e paesaggistici nei contesti vulnerabili, connotati da ridotta generatività di servizi ecosistemici e da proiettività di senso.
6. Le previsioni della STTM 1 in tema di ambiente e paesaggio rivolte a tutti i Comuni hanno efficacia prevalente, ai sensi dell'art. 18, Il comma, lett. a), della LR 11 marzo 2005, n.

- 12.
7. La STTM 1 si concentra prioritariamente sui temi della tutela delle matrici ambientali idonee a generare un essenziale e non riducibile flusso di servizi ecosistemici, sulla regolazione degli eventi meteorici estremi e sulla limitazione delle isole di calore urbano. I sistemi ambientali hanno dimensione areale ovvero si dispongono interstizialmente entro i tessuti urbani, ove svolgono una fondamentale funzione di mitigazione e assorbimento.
 8. Il quadro analitico-conoscitivo della STTM 1 ha valenza di direttiva. Il Comune, in fase di elaborazione di atti a valenza pianificatoria in relazione ai profili oggetto della STTM 1 e, più in generale, in relazione ai temi ambientali e paesaggistici attinge prioritariamente ai dati e alle elaborazioni contenuti nel quadro analitico-conoscitivo della STTM 1, dando motivatamente conto delle ragioni di eventuale scostamento da tale impianto conoscitivo.
 9. La STTM 1 prevede, per tutti i Comuni, in sede di redazione del Documento di Piano, la contestualizzazione entro la rispettiva Unità Paesaggistico Ambientale e l'autovalutazione di vulnerabilità, da operare sulla base del quadro analitico-conoscitivo e degli strumenti resi disponibili dalla STTM stessa. Il Comune deve conseguentemente dedurre nel Documento di Piano le misure che intende adottare nell'arco di un quinquennio, accompagnate da una valutazione previsionale di efficacia, atta a comprovare una significativa riduzione dei fattori di pressione e di rischio, anche tramite la condivisione con altre amministrazioni e con CMM di accordi territoriali, e la partecipazione agli ulteriori strumenti di gestione concertata delle politiche territoriali, compresa l'adesione al Fondo perequativo metropolitano.
 10. Misure di riduzione dei fattori di pressione e di rischio devono essere previste anche in occasione di altri atti di pianificazione ordinari o correlati a procedimenti speciali. Le misure sono da identificare in coerenza con le indicazioni della STTM 1 e del PTM, con particolare riferimento all'Abaco delle Nature Based Solutions (NBS), elaborato del PTM, e alle schede-norma della STTM 1. Le misure previste devono avere carattere ove possibile multifunzionale e, in ogni caso, devono riprendere e contestualizzare, secondo un principio di miglior definizione, il progetto di Rete Verde Metropolitana, di cui alla Tavola 5.2 del PTM, precettivo anche ai sensi dell'art. 24 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.
 11. La conformazione delle misure alle indicazioni della STTM 1 e la loro congruità ed efficacia sono valutate da CMM in fase di valutazione di compatibilità con il PTM. L'attuazione delle misure è garantita da specifici cronoprogrammi a specificazione degli impegni assunti dal Comune ed è oggetto di monitoraggio da parte di CMM.
 12. L'adesione alla STTM 1, alla quale consegue la partecipazione piena del modello di gestione concertativa del territorio delineato dal PTM e dal presente quadro normativo, postula l'assunzione di ulteriori impegni tesi a incidere significativamente sulla condizione di vulnerabilità del Comune e a dare concreta attuazione, alla scala locale, alla RVM.
 13. L'impegno a introdurre misure coerenti con le indicazioni della STTM 1 e dell'Abaco delle Nature Based Solutions (NBS) nel Regolamento edilizio comunale e negli ulteriori atti di regolamentazione delle costruzioni pubbliche e private, del verde urbano e degli spazi aperti determina l'incremento del 10% del credito incentivale ordinariamente spettante al Comune per l'adesione alle STMM ai sensi dell'art.9 del presente quadro normativo.
 14. In caso di mancata o ritardata attuazione degli impegni, è disposta una penalizzazione, ai sensi dell'art. 10 del presente quadro normativo.

15. Tutte le rappresentazioni cartografiche e, più in generale, tutte le indicazioni di ordine localizzativo espresse dalla STTM 1 sono aggiornate in seguito al sedimentarsi di mappature dinamiche e sono integrabili, secondo un principio di miglior definizione, con informazioni fornite ed elaborate dai Comuni in fase di redazione degli strumenti urbanistici circa i caratteri dell'ambiente aperto e urbano e gli elementi connotativi del paesaggio locale.

Art 15 Disposizioni specifiche per la Strategia Tematico-Territoriale Metropolitana per la coesione sociale, i servizi sovracomunali e metropolitani - STTM 2

1. La STTM 2, riservata alla coesione sociale e ai servizi sovracomunali e metropolitani, costituisce strumento di concreta attuazione del principio di equità territoriale introdotto dall'art. 2 delle NdA del PTM e avente valore precettivo e idoneità a informare l'intero sistema pianificatorio metropolitano.
2. La STTM 2 assume specificamente l'obiettivo di ridurre le differenze di opportunità dettate dalle condizioni territoriali e di promuovere il perseguimento di livelli crescenti di coesione territoriale e sociale. Il rafforzamento e il ridisegno della maglia delle dotazioni territoriali ha la finalità di assicurare una distribuzione omogenea e policentrica sul territorio metropolitano delle strutture di erogazione di servizi pubblici preordinate a garantire piena effettività ai diritti sociali e adeguato soddisfacimento alle pretese prestazionali in ogni contesto del territorio metropolitano, a superamento delle diseguaglianze territoriali con effetti di marginalizzazione.
3. Le pretese prestazionali esprimibili dalle coorti popolazionali formate da residenti, popolazioni turnarie e utilizzatori urbani (cd. city users), nella concreta strutturazione socio-demografica, hanno a oggetto:
 - a. le prestazioni di servizio pubblico, offerte su base universale secondo modelli tesi a garantire l'uguaglianza sostanziale e la piena inclusione dei soggetti, premessa di una effettiva coesione sociale;
 - b. la salubrità degli edifici, il loro corretto inserimento e la connessione con le reti e i sistemi di infrastrutturazione urbana, nonché l'assorbimento delle esternalità prodotte;
 - c. l'accesso non limitato a spazi attrezzati di qualità;
 - d. la disponibilità di spazi verdi, di un flusso adeguato di servizi ecosistemici e di efficaci soluzioni di adattamento al cambiamento climatico.
4. Le dotazioni territoriali comprendono:
 - a. le aree, le strutture e le reti di produzione ed erogazione di servizi pubblici (a rete e non, economici, sociali, di rango locale, sovracomunale e metropolitano);
 - b. le infrastrutture e i sottoservizi per l'urbanizzazione degli insediamenti;
 - c. gli spazi pubblici attrezzati, aperti alla fruizione universale;
 - d. le dotazioni ambientali, ossia le aree naturali e seminaturali con funzione di matrice ambientale generatrici di servizi ecosistemici in contesto urbano e periurbano e le dotazioni per l'adattamento alla crisi climatico-ambientale (in stretta integrazione con la STTM 1).
5. Le dotazioni territoriali possono essere garantite da beni pubblici o privati asserviti, con idonei strumenti convenzionali, all'uso pubblico.
6. Le strutture private di pubblico interesse per la cultura, il commercio, l'offerta di servizi sanitari e assistenziali, etc., si pongono in funzione complementare rispetto alle

dotazioni territoriali nel determinare i livelli di coesione di un sistema territoriale e sono oggetto di analisi e di previsioni localizzative nella pianificazione metropolitana e comunale.

7. La STTM 2 esprime contenuti di prescrizione, obbligatori e prevalenti, ai sensi dell'art. 18 della LR 12/2005, contenuti di direttiva e indirizzi.
8. Il quadro analitico-conoscitivo della STTM 2 ha valenza di indirizzo. Il Comune in fase di elaborazione di atti a valenza pianificatoria in relazione ai profili oggetto della STTM 2 attinge prioritariamente ai dati e alle elaborazioni contenuti nel quadro analitico-conoscitivo della STTM 2, dando motivatamente conto delle ragioni di eventuale scostamento da tale impianto conoscitivo. L'adeguamento delle dotazioni territoriali presenti e di cui prevedere la formazione sul proprio territorio deve avvenire in coerenza con le indicazioni espresse dalla STTM 2, sulla scorta di una documentata analisi dei bisogni espressi delle diverse coorti popolazionali e della funzione che il Comune assolve entro le dinamiche sovracomunali e metropolitane, come riconosciuta dal PTM, dalla STTM 2 e dagli ulteriori documenti strategici e programmatori di CMM.
9. Le indicazioni di ordine localizzativo e qualitativo espresse dalla STTM 2 nel quadro propositivo-programmatico hanno valore di direttiva e costituiscono un ineludibile riferimento paradigmatico al fine della valutazione multifattoriale di:
 - i) adeguatezza (intesa come effettiva attitudine al soddisfacimento dei bisogni espressi dagli utilizzatori potenziali);
 - ii) accessibilità (intesa nel duplice senso di collocazione prossima agli utilizzatori e di abbordabilità per la prevedibile composizione socio-economica della platea degli utilizzatori potenziali);
 - iii) qualità (intesa come idoneità all'offerta di prestazioni coerenti con le pretese degli utilizzatori potenziali);
 - iv) sostenibilità (intesa come limitazione degli effetti perturbativi dell'intervento durante l'intero ciclo di vita dell'opera).
10. La STTM 2, in integrazione a quanto previsto dagli artt. 24, 25 e 26 delle Nda del PTM, elenca una serie di criteri localizzativi e qualitativi riferiti a caratteri qualificanti delle dotazioni territoriali di tipo infrastrutturale, ossia consistenti in interventi e opere. I criteri localizzativi sono funzionali a orientare la più efficiente collocazione entro i sistemi insediativi, in considerazione sia del contesto territoriale sia dell'accessibilità dell'area di intervento. I criteri qualitativi sono funzionali a un innalzamento dei livelli di adeguatezza, accessibilità, qualità e sostenibilità degli interventi e delle opere.
11. Ciascun Comune, in sede di pianificazione urbanistica e di esercizio di competenze infrastrutturali, deve effettuare una valutazione secondo i riferimenti di cui al comma precedente, anche ai sensi dell'art. 9 della LR 12/2005, dei criteri ambientali minimi sulla progettazione e costruzione di opere pubbliche (D.M. 23 giugno 2022 n. 256) e delle norme in tema di programmazione degli interventi infrastrutturali. Nel Piano dei servizi o nelle sue varianti è espresso in apposito capitolo il giudizio di adeguatezza, accessibilità, qualità e sostenibilità, riferito alla maglia delle dotazioni territoriali di cui sia prevista la formazione o l'adeguamento, dando motivatamente conto della coerenza con le indicazioni della STTM 2. La mancata conformazione ai criteri localizzativi e qualitativi espressi dalla STTM 2 deve essere giustificata con specifica motivazione.
12. Le schede e tabelle relative ai criteri localizzativi e qualitativi degli interventi, espresse dal quadro propositivo-programmatico della STTM 2, sono oggetto di compilazione da parte del Comune in fase di redazione degli strumenti urbanistici e attribuiscono un punteggio riferito agli impegni assunti dal Comune stesso ai fini della partecipazione

piena al modello di gestione concertativa del territorio delineato dal PTM e dal presente quadro normativo. Tale punteggio definisce il grado di adesione alla STTM 2 e, unitamente a quello perseguito dal Comune nelle omologhe schede tematiche previste dalle altre STTM, concorre all'attribuzione del valore di classificazione di cui al comma 1 dell'art.8 del presente quadro normativo.

13. Più Comuni possono stipulare accordi territoriali al fine di operare analisi circa i bisogni utenziali, programmare, realizzare e gestire dotazioni territoriali in forma condivisa, ove da ciò possano derivare, oltre che economie di spesa pubblica, vantaggi per la platea degli utilizzatori potenziali. CMM incentiva la formazione di reti di dotazioni territoriali e di servizi pubblici integrati a scala sovracomunale.
14. In sede pianificatoria, e segnatamente in occasione della revisione del Piano dei Servizi, in sede programmatoria o progettuale di ciascun intervento o opera, il Comune valuta prioritariamente il soddisfacimento del bisogno prestazionale mediante interventi e opere repertorate o improntate ai contenuti dell'Abaco delle Nature Based Solutions (NBS), elaborato del PTM, garantisce il massimo grado di permeabilità e ritenuta al fine di assicurare il drenaggio sostenibile delle acque meteoriche, conforma l'intervento o l'opera ai criteri localizzativi e qualitativi espressi dalla STTM 2 e, comunque, garantisce nelle trasformazioni il rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH), anche mediante la previsione nei progetti di adeguate misure di mitigazione e compensazione degli impatti.
15. Le trasformazioni infrastrutturali devono conformarsi al criterio di corretto inserimento nella trama dei valori paesaggistici e ambientali riconosciuti e tutelati dal PTM, in coerenza con la pianificazione paesaggistica regionale e devono pertanto documentatamente rispettare le disposizioni aventi efficacia prescrittiva contenute negli articoli del *Titolo IV - Paesaggio e sistemi naturali* o in altri Titoli delle NdA del PTM, dove necessario, secondo quanto previsto dall'art.44, comma 3 delle NdA del PTM nonché ogni ulteriore previsione a tutela dei valori paesaggistici e ambientali.
16. Costituiscono contenuti prescrittivi, obbligatori e prevalenti per i soggetti che pianificano e intervengono sul territorio le misure previste dall'art. 35, comma 6 e 9, delle NdA del PTM in relazione ai Luoghi Urbani per la Mobilità, come definite con maggior dettaglio dalla STTM 2.
17. La STTM 2, nel quadro propositivo-programmatico, definisce per ciascun LUM soluzioni per la formazione progressiva di una articolazione funzionale tesa al pieno perseguimento della finalità di rafforzamento della funzione coesiva e di garanzia del diritto alla mobilità decisamente assolto dalla rete dei trasporti pubblici di scala metropolitana e sovracomunale.
18. Al fine di favorire la funzione di interscambio modale dei LUM, la STTM 2 definisce i criteri operativi per la localizzazione nei LUM delle funzioni e dei servizi insediabili. Ciascun Comune identifica, secondo un principio di miglior definizione, il perimetro del LUM ricadente sul proprio territorio in sede di pianificazione generale o puntuale e identifica, mediante specifiche previsioni di azionamento, le dotazioni per la mobilità e le funzioni insediabili, prioritariamente mediante dispositivi rigenerativi, le gerarchie e le priorità di insediamento, i rapporti e le interrelazioni tra funzioni (in sintesi, il mix funzionale) sulla base dei contenuti delle schede dell' "Allegato 2 - Atlante dei LUM" al quadro propositivo-programmatico della STTM 2 che riportano, per ciascun LUM esistente e previsto, il quadro aggiornato dello stato di fatto, delle previsioni di trasformazione urbanistica e dei principali progetti in corso al suo interno e nell'immediato intorno urbano.
19. Il recepimento e la contestualizzazione delle previsioni della STTM 2 devono mantenersi coerenti con le indicazioni del quadro propositivo-programmatico della Strategia stessa.

20. La proposta di perimetrazione e di mix funzionale devono essere previamente concordate con CMM e, nel caso di LUM di rango sovracomunale o metropolitano, devono essere oggetto di accordo territoriale con necessario coinvolgimento dei Comuni del bacino di gravitazione e di CMM.
21. Per i Comuni appartenenti alla Città centrale e per i poli urbani attrattori di rilevanza sovracomunale e metropolitana, la STTM 2, sulla scorta delle indicazioni degli artt. 24, 25 e 26 delle NdA del PTM, riporta nell' "Allegato 1 - Atlante metropolitano dei servizi" al quadro analitico-conoscitivo le dotazioni territoriali presenti e la ricognizione delle potenzialità trasformative tese al rafforzamento della funzione di polo. In caso di polo sovracomunale e metropolitano, la proposta di revisione del Piano dei Servizi o le scelte programmatiche suscettibili di incidere sull'articolazione delle dotazioni territoriali sottese al riconoscimento come polo devono essere oggetto di accordo territoriale con necessario coinvolgimento dei Comuni del bacino di gravitazione e di CMM. Per i Comuni appartenenti alla Città centrale la proposta di revisione del Piano dei Servizi o le scelte programmatiche suscettibili di incidere sull'articolazione delle dotazioni territoriali di rilevanza sovracomunale o metropolitana devono essere oggetto di accordo territoriale con necessario coinvolgimento del Comune capoluogo. Gli interventi e le opere relative alle dotazioni territoriali di rango sovracomunale e metropolitano devono conformarsi ai criteri localizzativi e qualitativi espressi dalla STTM 2.
22. In caso di mancata adesione alla STTM 2 o di mancata conformazione ai criteri localizzativi e qualitativi ovvero di mancato recepimento delle indicazioni della STTM 2 circa la perimetrazione o il mix funzionale entro i LUM, il Comune subisce una penalizzazione, disciplinata dall'art.10 del presente quadro normativo.
23. Tutte le rappresentazioni cartografiche e, più in generale, tutte le indicazioni di ordine localizzativo espresse dalla STTM 2 sono aggiornate in seguito al sedimentarsi di mappature dinamiche e sono integrabili, secondo un principio di miglior definizione, con informazioni fornite ed elaborate dai Comuni in fase di redazione degli strumenti urbanistici circa i bisogni popolazionali e i livelli di disponibilità di dotazioni territoriali.

Art 16 Disposizioni specifiche per la Strategia Tematico-Territoriale Metropolitana per l'innovazione degli spazi della produzione, dei servizi e della distribuzione - STTM 3

1. La STTM 3, riservata all'innovazione degli spazi della produzione, dei servizi e della distribuzione, esprime contenuti di prescrizione, obbligatori e prevalenti, ai sensi dell'art. 18 della LR 12/2005, contenuti di direttiva e indirizzi.
 - A. Costituiscono contenuti prescrittivi, obbligatori e prevalenti per i soggetti che pianificano e intervengono sul territorio (misure previste dall'art. 29 delle NdA del PTM):
 1. La funzione logistica costituisce esplicazione delle destinazioni produttiva, terziaria o commerciale in ragione dell'attività economica di cui costituisce segmento. Alla funzione logistica sono assimilate, per inferenza dettata dalla considerazione del carico insediativo generato, le attività di autotrasporto di merci e prodotti, le attività di magazzino, deposito, stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti, i data center. Ove nella STTM 3 e nel presente quadro normativo si fa riferimento alla funzione logistica, il richiamo deve intendersi riferito anche alla attività assimilabili sopra menzionate.
 2. Le funzioni di cui al comma precedente possono essere insediate al ricorrere di coerenti previsioni urbanistiche comunali, nel rispetto delle disposizioni della STTM 3 e soggiacciono al regime di onerosità connotativo della destinazione specifica, con le

maggiorazioni di legge.

3. La STTM 3 definisce criteri localizzativi vincolanti circa la localizzazione e presupposti, di contesto e qualitativi, vincolanti per l'insediamento della funzione logistica e delle funzioni oggetto dell'art. 29 della NdA del PTM.
4. I criteri localizzativi vincolanti sono espressi nel capitolo 11 del quadro propositivo-programmatico della STTM 3 e dalla tavola dell'"Inversione pianificatoria", che identificano le aree di esclusione e di attenzione all'insediamento, derivanti dal riscontro di condizioni di sensibilità ambientale, paesaggistica e storico-culturale riconosciute da previsioni vincolistiche o da qualificazioni statutarie espresse dal PTM o da altri strumenti settoriali.
5. La valutazione di idoneità localizzativa della previsione insediativa va effettuata con riferimento ai contenuti della tavola dell'"Inversione pianificatoria" nonché della "griglia di analisi del contesto" (paragrafo 11.2 del quadro propositivo-programmatico), basata sui presupposti localizzativi vincolanti dettati dalla STTM 3, in coerenza con le previsioni dell'art. 29 delle NdA del PTM. Il ricorrere nella tavola dell'"Inversione pianificatoria" dell'attribuzione a un'area di un punteggio pari o superiore a 4 costituisce fattore di preclusione all'insediamento (aree di esclusione).
6. Il ricorrere nella tavola dell' "Inversione pianificatoria" dell'attribuzione a un'area di un punteggio inferiore a 4, pur non costituendo fattore di preclusione all'insediamento, impone l'adozione di misure di mitigazione e compensazione degli impatti, derivabili dalle "schede dei criteri qualitativi degli interventi" di cui al paragrafo 12.1 del quadro propositivo-programmatico, proporzionate al valore crescente del punteggio di classificazione e costituisce presupposto per l'applicazione di una misura di penalizzazione, ai sensi dell'art. 10 del presente quadro normativo (aree di attenzione).
7. Per gli insediamenti di logistica superiori a 25.000 mq trovano integrale applicazione, oltre ai criteri localizzativi vincolanti e ai presupposti vincolanti di insediamento, le previsioni dell'art. 29, comma 3 della NdA del PTM.
8. L'insediamento della funzione logistica nelle aree di attenzione è sempre preceduto da accordo territoriale con funzione perequativo-compensativa, con il coinvolgimento di CMM. Al di fuori di tali aree, l'accordo territoriale con funzione perequativo-compensativa coinvolge unicamente i Comuni del bacino investito dalle esternalità diffuse. La mancata adesione del Comune al modello perequativo-compensativo previsto dal PTM e, ove previsto, all'accordo territoriale con i Comuni investiti dalle esternalità diffuse preclude la possibilità di insediamento della funzione logistica.

B. Costituiscono direttive rivolte ai soggetti che pianificano e intervengono sul territorio (Misure previste dagli artt. 27, 28, 29 delle NdA del PTM):

1. Le previsioni in tema di determinazione dei requisiti di qualificazione dei poli produttivi di rilevanza sovracomunale, rispettivamente di nuova previsione e preesistenti al PTM.
2. La classificazione anche a mezzo di apparato cartografico (espresso nel cap. 11 del quadro propositivo-programmatico della STTM 3) dei poli produttivi di rilevanza sovracomunale.
3. Le misure localizzative, in termini di inversione pianificatoria, circa la localizzazione preclusa dei poli produttivi di rilevanza locale ovvero i criteri per definire la localizzabilità dei poli produttivi di rilevanza sovracomunale, nel rispetto del criterio normativo secondo cui la localizzazione deve avvenire in via prioritaria in ambiti di rigenerazione urbana o territoriale a condizione della compatibilità con le funzioni riscontrabili nel contesto.

4. I criteri di innalzamento dei livelli di innovatività e sostenibilità delle strutture della produzione, del terziario e del commercio allocate sul territorio metropolitano, in contesto rispettivamente urbano ed extraurbano, definibili poli di rilevanza locale.
5. I criteri a cui dovranno conformarsi i nuovi insediamenti, definibili poli di rilevanza locale, necessariamente caratterizzati da elevati livelli di innovatività e piena sostenibilità.
6. I procedimenti di classificazione, localizzazione e acclaramento della qualificazione delle attività produttive, terziarie e commerciali oggetto della STTM 3 prevedono il coinvolgimento necessario del Comune interessato e delle rappresentanze economiche e sociali del territorio.
7. Le procedure di classificazione, localizzazione e acclaramento della qualificazione delle attività produttive, terziarie e commerciali oggetto della STTM 3 possono convergere in un accordo territoriale, estensibile a un quadrante territoriale, con coinvolgimento necessario dei Comuni e delle rappresentanze economiche e sociali interessate, o estensibili a un particolare settore tipologico o merceologico. Gli accordi di cui al presente comma sono preceduti dalle attività di concertazione previste dal pertinente Regolamento.
8. Le possibilità di intervento nei poli di rilevanza locale esistenti, finalizzate unicamente alla riorganizzazione interna e agli ampliamenti strettamente conseguenti all'emersione di comprovate esigenze tecnico-produttive delle imprese insediate al momento dell'approvazione del PTM e le condizioni insediative, ambientali e paesaggistiche che devono ricorrere per l'affermazione della compatibilità con il contesto urbano e territoriale;
9. I livelli prestazionali che devono garantire gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale profilabili nell'ambito dei poli di rilevanza locale esistenti e le correlative misure di incentivazione;
10. Le indicazioni circa i contenuti necessari del Documento di Piano circa le strategie e le azioni profilate dal Comune in vista del massimo sostegno alla competitività delle attività produttive esistenti e per la riconversione delle aree dismesse, con specifica attenzione all'analisi e alla valorizzazione, anche tramite specifici incentivi decontributivi condizionali, del capitale territoriale favorevole all'impresa, definito come l'insieme delle opportunità e delle risorse che costituiscono il potenziale competitivo di un territorio, con riferimento a infrastrutture di mobilità e logistica, struttura del sistema urbano, qualità ambientale, paesaggio, servizi offerti alle imprese, competenze professionali.

C. Tutte le ulteriori previsioni della componente propositivo-programmatica della STTM hanno valenza di direttiva.

1. L'adesione dei Comuni alla STTM 3, con la partecipazione al modello di gestione concertativa del territorio delineato dal PTM e dal presente quadro normativo, postula l'assunzione dell'impegno a conformarsi pienamente alle direttive di cui ai precedenti commi della sezione B e a introdurre indicazioni ad esse coerenti nel Regolamento edilizio comunale e negli ulteriori atti di regolamentazione delle costruzioni pubbliche e private, del verde urbano e degli spazi aperti. Tale impegno determina l'incremento del 10% del credito incentivale ordinariamente spettante al Comune per l'adesione alle STMM ai sensi dell'art.9 del presente quadro normativo.
2. Ove le NdA del PTM o la STTM 3 fanno riferimento a dispositivi incentivali, questi devono identificarsi nelle misure di vantaggio che derivano dall'adesione del Comune alla STTM 3, con partecipazione ai riparti incentivali operati dal Fondo perequativo metropolitano,

a cui possono assommarsi ulteriori misure straordinarie derivanti da programmi attivabili da CMM o di cui CMM sia parte attiva.

3. Le “schede dei criteri qualitativi degli interventi”, di cui al paragrafo 12.1 del quadro propositivo-programmatico della STTM 3, sono oggetto di compilazione da parte del Comune in fase di redazione degli strumenti urbanistici e attribuiscono un punteggio riferito agli impegni assunti dal Comune stesso. Tale punteggio definisce il grado di adesione alla STTM 3 e, unitamente a quello perseguito dal Comune nelle omologhe schede tematiche previste dalle altre STTM, concorre all’attribuzione del valore di classificazione di cui al comma 1 dell’art.8 del presente quadro normativo.
4. Tutte le rappresentazioni cartografiche e, più in generale tutte le indicazioni di ordine localizzativo espresse dalla STTM sono aggiornate in seguito al sedimentarsi di mappature dinamiche sulle tematiche oggetto della STTM e sono integrabili, secondo un principio di miglior definizione, con informazioni fornite ed elaborate dai Comuni in fase di redazione degli strumenti urbanistici.

D. Il quadro analitico-conoscitivo della STTM 3, ha valenza di indirizzo. Il Comune in fase di elaborazione di atti a valenza pianificatoria attinge prioritariamente ai dati e alle elaborazioni contenuti nel quadro analitico-conoscitivo della STTM 3, dando motivatamente conto delle ragioni di eventuale scostamento da essi.

